

## **Costituzione e scopi**

**Art.1:** E' costituita l'Associazione, denominata "YOURBAN" con sede a Thiene (VI) in 51° Stormo n.3. L'Associazione non ha fini di lucro, è un centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apolitico a carattere volontario e democratico. La durata dell'Associazione è illimitata.

**Art.2:** Lo scopo principale dell'Associazione è quello di promuovere attività culturali, artistiche, musicali, ricreative, sportive e turistiche, nonché servizi, contribuendo in tal modo alla crescita culturale e civile dei propri soci e una più completa formazione umana e sociale. Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma di ignoranza, di intolleranza, di violenza, di censura, di ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata, sono potenziali settori di intervento dell'Associazione. Per tali scopi l'Associazione potrà:

- 1) avvalersi sia di prestazioni gratuite che retribuite;
- 2) raggiungere tutti quegli accordi atti a garantire l'economia e la funzionalità dell'Associazione ed a favorire il suo sviluppo;
- 3) svolgere qualunque attività connessa ed affine agli scopi stessi;
- 4) compiere tutti gli atti necessari e concludere ogni operazione di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria, nessuna esclusa.
- 5) In via complementare, somministrare ai soci alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità;

## **Associazione**

**Art.3:** Il numero dei soci è illimitato; all'Associazione possono aderire le persone di ambo i sessi, indipendentemente dalla propria appartenenza politica e religiosa, cittadinanza, appartenenza etnica e professione. Per i minori di 18 anni è richiesto l'assenso dell'esercente la potestà. Gli aspiranti soci devono presentare domanda al consiglio direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare ed attenersi allo statuto, al regolamento interno e alle deliberazioni degli organi sociali. Contestualmente alla domanda verrà consegnata, previo il pagamento della quota sociale, la tessera sociale.

**Art.4:** E' compito del Consiglio Direttivo, ovvero di uno o più Consiglieri da esse espressamente delegati, esaminare e ratificare gli associati che si sono tesserati entro un massimo di 30 giorni dalla richiesta di adesione. Se entro tale termine la ratifica non viene espressamente respinta questa è da ritenersi accettata; i dati del nuovo socio saranno conservati con ogni cura all'anagrafe sociale. Nel caso in cui la domanda venga respinta, l'interessato potrà presentare ricorso al Presidente. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione.

**Art.5:** Gli associati hanno diritto a partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione ed a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione stessa.

**Art.6:** Hanno diritto di frequentare l'Associazione:

- i soci;
- In caso l'Associazione aderisca ad un Ente o Federazione nazionale, i soci di altre Associazioni e Circoli che ne hanno l'adesione.
- per non più di due volte, e accompagnati da un socio, coloro che, desiderando aderire all'Associazione, vogliono approfondire la conoscenza della stessa. La richiesta deve essere formulata per iscritto prima di accedere ai locali. Nel caso in cui l'Associazione abbia aderito ad un Ente od una Federazione nazionale, in particolari occasioni, il Consiglio Direttivo potrà decidere di consentire l'accesso ai soli soci dell'Associazione stessa. I soci di altri Enti o Federazioni debbono attenersi alle limitazioni stabilite dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

**Art.7:** I soci sono tenuti:

- al pagamento della quota associativa annuale, fissata dal Consiglio Direttivo, per il rinnovo delle tessere;
- alla osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie.

**Art.8:** La decadenza da socio può avvenire per:

- dimissioni;
- mancato rinnovo della quota associativa;
- radiazione ed espulsione.

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo con la restituzione della tessera.

## **Provvedimenti disciplinari**

**Art.9:** Nel caso di infrazioni da parte dei soci delle norme sancite dal presente statuto e dai regolamenti interni, di insofferenza alle comuni regole di educazione e del reciproco rispetto, il Consiglio Direttivo potrà applicare le seguenti sanzioni:

- 1) ammonizione scritta;
- 2) sospensione da ogni attività e benefici sociali per un periodo fino a sei mesi;
- 3) radiazione ed espulsione;

I soci sono radiati ed espulsi per i seguenti motivi:

- a) quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- b) quando si rendano morosi nel pagamento delle somme dovute all'Associazione;
- c) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione;
- d) quando tengano in pubblico una condotta riprovevole o persistano nel recare molestie agli altri soci.

Le radiazioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza.

I soci morosi potranno, dietro domanda, essere riammessi previo pagamento del dovuto. Tali riammissioni saranno deliberate dal Consiglio

Direttivo. I soci decaduti e quelli radiati non potranno continuare a frequentare i locali dell' Associazione e partecipare alle sue iniziative. Il Consiglio Direttivo potrà diffidare coloro che non ottemperassero al divieto di frequentazione. L' inosservanza della diffida comporterà la possibilità per il Consiglio Direttivo di denunciare l'intruso per violazione di domicilio. I soci radiati potranno ricorrere contro il provvedimento chiedendo la convocazione del Collegio dei Garanti. Il Consiglio Direttivo dovrà ottemperare alle decisioni del Collegio dei Garanti.

## **Patrimonio sociale**

**Art.10:** Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell' Associazione e dalle fonti di finanziamento dell' Associazione in base alla Legge n. 383 del 7 dicembre 2000 "Disciplina delle associazioni di promozione sociale"

I proventi sono costituiti:

- a) dalle quote di iscrizione;
- b) dai contributi associativi;
- c) dai contributi di Enti o privati; contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) dagli interessi sulle disponibilità depositate presso Istituti di Credito;
- g) da elargizioni, donazioni, eredità, lasciti e legati;
- h) proventi derivanti da somministrazione ai soci di alimenti e bevande;
- i) entrate derivanti da attività commerciali, produttive e di servizio marginali o da iniziative promozionali.
- l) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- m) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- n) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- o) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

**Art.11:** Le somme versate per le tessere e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso, nemmeno in caso di scioglimento del circolo né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione. Il versamento delle quote sociali non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.

## **Bilancio**

**Art.12:** Il bilancio comprende l'esercizio sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo. E' compito del Consiglio Direttivo decidere le modalità di stesura del bilancio stesso.

**Art.13:** Il residuo attivo del bilancio sarà utilizzato per l'attività sociale e per iniziative di carattere assistenziale, culturale, sportivo, per l'acquisto di nuovi impianti ed attrezzature. Una quota potrà essere destinata ad ammortamento delle attrezzature esistenti. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione comunque denominati, nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita del circolo a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

## **Organi sociali**

**Art.14:** Sono organi sociali:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) Il Collegio dei Garanti;
- d) Nel caso l'Associazione decida di adottarlo: il Collegio dei Sindaci Revisori.

Le cariche associative sono completamente gratuite e saranno rimborsate le sole spese inerenti l'incarico.

## **Elezioni**

**Art.15:** Le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali avranno luogo ogni quattro anni e saranno tenute di norma a scrutinio segreto. Possono partecipare alle elezioni soltanto i soci maggiorenni in possesso della tessera sociale ed in regola con il pagamento delle quote sociali. Ogni associato dispone di un solo voto. Possono essere eletti alle cariche sociali i soci maggiorenni dell' Associazione che abbiano maturato almeno 8 giorni di iscrizione.

## **Assemblee**

**Art.16:** Le assemblee dei soci possono essere ordinarie e straordinarie. Le assemblee ordinaria e straordinaria, sono convocate con avviso esposto presso la sede dell' Associazione per almeno 20 giorni prima della data fissata. Gli avvisi dovranno specificare il giorno, il luogo, l'ora dell'assemblea e l'ordine del giorno.

**Art.17:** L'assemblea ordinaria viene convocata di regola una volta l'anno. Essa:

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale.

Negli anni in cui occorre rinnovare le cariche sociali:  
elege il Consiglio Direttivo e gli altri eventuali organi sociali.

**Art.18:** L'assemblea straordinaria, delibera sulle modifiche da apportare allo statuto, sullo scioglimento o sulla liquidazione dell' Associazione e comunque in tutti i casi in cui si renda necessaria; è convocata su un ordine del giorno prefissato:

- tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario;
- allorchè ne faccia richiesta motivata al Consiglio Direttivo almeno 1/4 dei soci.

L'assemblea dovrà avere luogo entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta. Il Presidente ha l' obbligo di convocare l'Assemblea Straordinaria.

**Art.19:** In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci maggiorenni. In seconda convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

La seconda convocazione potrà aver luogo nello stesso giorno con inizio almeno 2 ore dopo l'orario stabilito per la prima e dovrà essere già indicata in sede di convocazione.

**Art.20:** Le votazioni avvengono normalmente per alzata di mano, possono avvenire a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta la maggioranza dei presenti. Per le elezioni delle cariche sociali la votazione avverrà di norma a scrutinio segreto.

**Art.21:** L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente dell' Associazione; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su un Libro Verbali a cura del Segretario, che sottoscrive il verbale unitamente al Presidente.

### **Consiglio Direttivo**

**Art.22:** Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 consiglieri eletti fra i soci che ne hanno diritto. Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

**Art.23:** Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, e fissa la responsabilità degli altri consiglieri in ordine all'attività svolta dall' Associazione per il conseguimento dei propri fini sociali. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti il Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio Direttivo potrà provvedere alla loro sostituzione nominando i primi dei non eletti; nell'impossibilità di attuare detta modalità potranno essere nominati altri soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada la maggioranza del Consiglio si deve provvedere alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo. Se decaduto provvederà comunque a tutte le funzioni di ordinaria amministrazione fino all'elezione del nuovo Consiglio Direttivo eletto da un'assemblea straordinaria.

**Art.24:** Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente una volta al mese e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o ne faccia richiesta un terzo dei consiglieri. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei componenti. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente ed, in mancanza, dal Vicepresidente o dal membro anziano. Le sedute del Consiglio Direttivo non sono pubbliche. Il Consiglio Direttivo può decidere, qualora ne ravvisi la necessità, di renderle pubbliche, in tutto od in parte. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo, riportate a cura del Segretario, saranno trascritte sul Libro Verbali. Tutti i soci che ne facciano richiesta hanno diritto di prendere visione dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.

### **Funzioni del Consiglio Direttivo.**

**Art.25:** Il Consiglio Direttivo assume la direzione e l'amministrazione dell' Associazione ed è investito di tutti i poteri di ordinaria amministrazione della stessa che non siano espressamente riservati all'Assemblea. A tal fine deve:

- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea dei soci;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- redigere i bilanci preventivo e consuntivo;
- compilare i progetti per l'impiego del residuo del bilancio;
- stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- formulare il regolamento interno;
- deliberare circa l'ammissione, la radiazione e l'espulsione dei soci.

Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo.

### **Presidente**

**Art.26:** Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale e presiede il Consiglio Direttivo. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.

### **Collegio dei Sindaci Revisori (in caso il Circolo lo ritenga necessario)**

**Art.27:** Il Collegio dei Sindaci Revisori è, di norma, composto da tre membri. Il Collegio dura in carica quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, la maggioranza dei membri del Collegio dei Sindaci Revisori decada, occorrerà provvedere all'elezione di un nuovo Collegio. Il Collegio dei Sindaci Revisori verifica la regolare tenuta della contabilità e dà parere sui bilanci da presentare all'assemblea. Ove si ritenga necessario allega al bilancio una propria relazione. L'incarico di revisore è incompatibile con la carica di consigliere. I revisori dei conti partecipano di diritto alle adunanze dell'assemblea e del Consiglio Direttivo con facoltà di parola ma senza diritto di

voto.

### **Collegio dei Garanti**

**Art.28:** Qualsiasi controversia relativa al presente statuto è devoluta esclusivamente alla cognizione di un Collegio dei Garanti interno all'Associazione. In caso l' Associazione aderisca ad un Ente o Federazione nazionale, potrà richiedere a quest' ultima l' adozione del proprio Collegio dei Garanti. Il Collegio dei Garanti è composto di tre membri che non facciano parte del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Revisori dei Conti. Il Collegio dei Garanti deciderà, senza alcuna formalità, col solo obbligo di sentire le parti.

### **Scioglimento dell'Associazione**

**Art. 29:** La decisione motivata di scioglimento del Circolo deve essere presa da almeno quattro quinti dei Soci aventi diritto al voto, in un'assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta dei medesimi. Ove non sia possibile tale maggioranza nel corso di due successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno venti giorni, di cui l'ultima adeguatamente pubblicizzata, lo scioglimento potrà comunque essere deliberato. L'assemblea stessa decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente statuto, ad altra Associazione con finalità analoghe e comunque per scopi di utilità generale, procedendo alla nomina di uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente fra i soci.

### **Disposizione finale**

**Art.30:** Per quanto non previsto dal presente Statuto o dal regolamento interno decide l'Assemblea, a maggioranza dei soci partecipanti con diritto di voto, a norma del Codice Civile e delle leggi vigenti.